

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

OGGETTO: Decreto annullamento provvedimento tacito formatosi a seguito di decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento di autorizzazione ai sensi degli artt.65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, con le modifiche di cui all'art.94 bis, come introdotto dal D.L. 32/2019, convertito in legge n.55/2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE DI RAGUSA

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P. Reg. 27.06.19, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3. Modifica del D.P. Reg. 18.01.2013, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 33/19);
- Visto** il D.D.G. n. 35 del 31 gennaio 2019 che ha conferito al sottoscritto Ing. Ignazio Pagano Mariano l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visti** gli articoli 65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, con le modifiche di cui all'art.94 bis, come introdotto dal D.L. 32/2019, convertito in legge n.55/2019;
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 334/2020 "*Adeguamento dell'elencazione di cui al D.D.G. n.8/2020, conseguente al Decreto MIT del 30 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale n.124 del 15 maggio 2020*";
- Vista** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- Vista** la Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- Vista** la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico del 27.04.2020 "*Aggiornamento della piattaforma telematica Sismica della Regione Sicilia. Nuova sezione dedicata alla presentazione delle denunce di lavori per varianti a progetti autorizzati con modalità cartacea*";
- Vista** l'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio, ai sensi dell'art.18 della Legge 2/2/74, art.93 del DPR 380/2001, pratica n.1613/SCI, prot. 7731 del 15.01.2020 alla Ditta EDILIA SRL, PIVA 01285180889 legale rappresentante Adamo Mario e relativa ai *Lavori di realizzazione di un complesso residenziale sito in Via Arezzo s.n.c. a Donnalucata, fraz. Di Scicli*;

Vista l'Ordinanza di sospensione lavori, ai sensi dell'art.97 del D.P.R. n.380/2001, di questo Ufficio del 02.09.2021, Rep. 1214;

Visti i verbali di sopralluogo redatti da Personale tecnico di questo Ufficio in data 13.07.2021 ed in data 02.11.2021;

Vista la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta EDILIA SRL, PIVA 01285180889 sul Portale Sismica Sicilia dal suo delegato Ing. Rosario Tomasi in data 20.07.2021, progetto n.82424, protocollo n.20210096306, avente per oggetto "*Prima variante strutturale non sostanziale relativa alla realizzazione di un complesso residenziale in Via Arezzo in Donnalucata frazione di Scicli*";

Considerato che dall'esame degli atti tecnici allegati alla sopra richiamata richiesta di autorizzazione riguardante la "*Prima variante strutturale non sostanziale relativa alla realizzazione di un complesso residenziale in Via Arezzo in Donnalucata frazione di Scicli*", risulta che gli stessi non rispettano le norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17.01.2018 e relativa circolare ministeriale del 11.02.2019) per i seguenti motivi:

1) dalla relazione geologica risultano valori di coesione $c=0$ e $\gamma_{\text{terreno}}=2,1$, mentre nel calcolo sono stati adottati rispettivamente i seguenti valori $c=0,3$ e $\gamma_{\text{terreno}}=1,8$ (sia nel calcolo dei corpi A, B, e corpo ascensore);

2) Nella relazione tecnica generale non è stato esplicitato il carico dell'azione del vento, evidenziando tutti i parametri che concorrono a determinarne il valore;

3) Nel calcolo del corpo A (Tav. A09) le verifiche dei nodi del secondo impalcato nn. 81, 92, 96 e 102 risultano non soddisfatte (pag. 43-44), pertanto non è rispettato il § 7.4.4.3.1 (Verifica di resistenza) del D.M. 17.01.2018;

4) Nell'analisi dei carichi non è stato considerato il carico sul 1° impalcato del "vano tecnico" adibito a giardino, e non si evince il relativo carico nel calcolo globale e nella relativa verifica del solaio;

5) Manca la verifica dei tirafondi delle tettoie sul terrazzo e la verifica a punzonamento;

6) L'armatura longitudinale di alcuni pilastri non rispetta il § 7.4.6.2.2 del D.M. 17.01.2018, e precisamente quelli identificati come aste 57,58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69 70, 72, 73 e 76 del corpo A (Tav. A09 pg. 50 e segg.); peraltro nei relativi esecutivi è riportata un'armatura inferiore a quella del calcolo;

7) Del corpo A mancano gli esecutivi delle pilastrate dei pilastri dal n. 26 al n.40 e del n. 10bis che non è riportato nel calcolo; il pilastro n.17 riportato nella pianta fondazioni e nel 1° impalcato con le dimensioni 30x90, nel tabulato di calcolo e nelle pilastrate e tavola dei pilastri è riportato con le dimensioni 30x60;

8) I pilastri n. 5, 10 e 19 del corpo A, nella tavola delle pilastrate sono rappresentate con una rastremazione non quotata, mentre nel tabulato di calcolo e nella tavola dei pilastri conservano la dimensione di 30x60 per tutta l'altezza degli stessi;

9) La trave del corpo B, 1° impalcato che inizia dal pilastro 26 e finisce nella trave tra i fili 2 e 27, non rispetta il § 7.4.6.1.1 del D.M. 17.01.2018;

10) Relativamente al corpo A, il tabulato di calcolo riporta l'altezza degli impalcati pari a: ml 3,15 del primo impalcato; ml 3,10 del secondo impalcato; ml 3,10 del terzo impalcato, in contrasto con quanto indicato nei disegni esecutivi delle strutture dove l'altezza di tutti gli impalcati è pari a ml 3,15. Inoltre, come si evince dal verbale di questo Ufficio del 02.11.2021, sui luoghi le altezze degli impalcati risultano pari a: 3,70+3,15+3,15;

11) Relativamente al corpo B, il tabulato di calcolo riporta l'altezza dei tre impalcati pari a ml 3,10, in contrasto con quanto indicato nei disegni esecutivi delle strutture dove l'altezza del primo impalcato è pari a ml 3,50, del secondo impalcato pari a ml 3,15 e del terzo pari a ml 3,15. Inoltre, come si evince dal verbale di questo Ufficio del 02.11.2021, sui luoghi le altezze degli impalcati risultano pari a: 3,20+3,15+3,15;

Considerato pertanto, come si evince dai verbali sopra richiamati e dagli elaborati tecnici allegati alla suddetta richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta EDILIA SRL, PIVA 01285180889 sul Portale Sismica Sicilia dal suo delegato Ing. Rosario Tomasi in data 20.07.2021, progetto n.82424, protocollo n.20210096306, avente per oggetto *"Prima variante strutturale non sostanziale relativa alla realizzazione di un complesso residenziale in Via Arezzo in Donnalucata frazione di Scicli"*, una errata rappresentazione dello stato dei luoghi in quanto le strutture realizzate non sono conformi a quelle riportate nei tabulati di calcolo e nei disegni esecutivi (che risultano tra l'altro anche in contrasto tra di loro);

Richiamate le asseverazioni (rese ai sensi del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.) nelle quali l'ing. Rosario Tomasi in qualità di progettista strutturale e Direttore dei Lavori dichiara che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, ovvero D.M. 17.01.2018 e relativa circolare C.S.LL.PP dell'11.02.2019, e che il progetto strutturale esecutivo possiede i requisiti di completezza indicata nelle NTC 2018;

Richiamata la asseverazione (resa ai sensi del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.) del collaudatore Ing. Marianna Tomasi, nella quale la stessa dichiara ai sensi del § 9.1 D.M. 17.01.2018 di aver esaminato il progetto dell'opera, l'impostazione generale, la progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico.

Rilevato l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento tacitamente formatosi per le motivazioni sopra riportate;

Ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti per emettere il presente provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento tacito, precisamente l'illegittimità del provvedimento tacito formatosi in ordine alla decorrenza dei termini di conclusione del procedimento per ragioni di interesse pubblico che giustificano l'annullamento dell'atto entro il termine ragionevole previsto dalla norma di riferimento

D E C R E T A

ART. 1. Di ritenere tutte le premesse e considerazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2.

Di annullare il provvedimento tacito formatosi a seguito di decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento di autorizzazione ai sensi degli artt.65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, con le modifiche di cui all'art.94 bis, come introdotto dal D.L. 32/2019, convertito in legge n.55/2019, relativo alla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta EDILIA SRL, PIVA 01285180889, sul Portale Sismica Sicilia, dal suo delegato Ing. Rosario Tomasi in data 20.07.2021, progetto n.82424, protocollo n.20210096306, avente per oggetto *"Prima variante strutturale non sostanziale relativa alla realizzazione di un complesso residenziale in Via Arezzo in Donnalucata frazione di Scicli"* per le motivazioni qui di seguito riportate:

- dall'esame degli atti tecnici allegati alla sopra richiamata richiesta di autorizzazione riguardante la *"Prima variante strutturale non sostanziale relativa alla realizzazione di un complesso residenziale in Via Arezzo in Donnalucata frazione di Scicli"*, risulta che gli stessi non rispettano le norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17.01.2018 e relativa circolare C.S.LL.PP. del 11.02.2019) per i seguenti motivi:

1) dalla relazione geologica risultano valori di coesione $c=0$ e $\gamma_{\text{terreno}}=2,1$, mentre nel calcolo sono stati adottati rispettivamente i seguenti valori $c=0,3$ e $\gamma_{\text{terreno}}=1,8$ (sia nel calcolo dei corpi A, B, e corpo ascensore);

2) Nella relazione tecnica generale non è stato esplicitato il carico dell'azione del vento, evidenziando tutti i parametri che concorrono a determinarne il valore;

3) Nel calcolo del corpo A (Tav. A09) le verifiche dei nodi del secondo impalcato nn. 81, 92, 96 e 102 risultano non soddisfatte (pag. 43-44), pertanto non è rispettato il § 7.4.4.3.1 (Verifica di resistenza) del D.M. 17.01.2018;

4) Nell'analisi dei carichi non è stato considerato il carico sul 1° impalcato del "vano tecnico" adibito a giardino, e non si evince il relativo carico nel calcolo globale e nella relativa verifica del solaio;

5) Manca la verifica dei tirafondi delle tettoie sul terrazzo e la verifica a punzonamento;

6) L'armatura longitudinale di alcuni pilastri non rispetta il § 7.4.6.2.2 del D.M. 17.01.2018, e precisamente quelli identificati come aste 57,58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69 70, 72, 73 e 76 del corpo A (Tav. A09 pg. 50 e segg.); peraltro nei relativi esecutivi è riportata un'armatura inferiore a quella del calcolo;

7) Del corpo A mancano gli esecutivi delle pilastrate dei pilastri dal n. 26 al n.40 e del n. 10bis che non è riportato nel calcolo; il pilastro n.17 riportato nella pianta fondazioni e nel 1° impalcato con le dimensioni 30x90, nel tabulato di calcolo e nelle pilastrate e tavola dei pilastri è riportato con le dimensioni 30x60;

8) I pilastri n. 5, 10 e 19 del corpo A, nella tavola delle pilastrate sono rappresentate con una rastremazione non quotata, mentre nel tabulato di

calcolo e nella tavola dei pilastri conservano la dimensione di 30x60 per tutta l'altezza degli stessi;

9) La trave del corpo B, 1° impalcato che inizia dal pilastro 26 e finisce nella trave tra i fili 2 e 27, non rispetta il § 7.4.6.1.1 del D.M. 17.01.2018;

10) Relativamente al corpo A, il tabulato di calcolo riporta l'altezza degli impalcati pari a: ml 3,15 del primo impalcato; ml 3,10 del secondo impalcato; ml 3,10 del terzo impalcato, in contrasto con quanto indicato nei disegni esecutivi delle strutture dove l'altezza di tutti gli impalcati è pari a ml 3,15. Inoltre, come si evince dal verbale di questo Ufficio del 03.11.2021, sui luoghi le altezze degli impalcati risultano pari a: $3,70+3,15+3,15$;

11) Relativamente al corpo B, il tabulato di calcolo riporta l'altezza dei tre impalcati pari a ml 3,10, in contrasto con quanto indicato nei disegni esecutivi delle strutture dove l'altezza del primo impalcato è pari a ml 3,50, del secondo impalcato pari a ml 3,15 e del terzo pari a ml 3,15. Inoltre, come si evince dal verbale di questo Ufficio del 03.11.2021, sui luoghi le altezze degli impalcati risultano pari a: $3,20+3,15+3,15$;

- come si evince dai verbali sopra richiamati e dagli elaborati tecnici allegati alla suddetta richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta EDILIA SRL PIVA 01285180889 sul Portale Sismica Sicilia dal suo delegato Ing. Rosario Tomasi in data 20.07.2021, progetto n.82424, protocollo n.20210096306, avente per oggetto "*Prima variante strutturale non sostanziale relativa alla realizzazione di un complesso residenziale in Via Arezzo in Donnalucata frazione di Scicli*", viene riportata nei suddetti elaborati tecnici una errata rappresentazione dello stato dei luoghi in quanto le strutture realizzate non sono conformi a quelle riportate nei tabulati di calcolo e nei disegni esecutivi (che risultano tra l'altro anche in contrasto tra di loro).

Dispone di notificare il presente Decreto alla Ditta EDILIA SRL, PIVA 01285180889 e la pubblicazione del presente Decreto all'albo online dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Ragusa, 04.11.2021

Il Dirigente del Servizio
Ufficio del Genio Civile di Ragusa
(Ing. Ignazio Pagano Mariano)